



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 1

DETERMINAZIONE N. 2279 del 31 OTT. 2013

Atti n. 670/2002 all. 264

OGGETTO: OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO (ORA FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO") / COOP. SAN PAOLO S.C.A.R.L. E SOC. R.R.S. S.R.L. IN COSTITUENDA A.T.I. - RICORSO AL T.A.R. PER LA LOMBARDIA, SEZIONE DI MILANO, PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DEL BANDO DI GARA SPEDITO PER L'INDIZIONE DI LICITAZIONE PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTI E DEL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE LA COSTITUENDA A.T.I. NON É STATA INVITATA ALLA PROCEDURA - PRESA D'ATTO DEL DECRETO DECISORIO DEL T.A.R. PER LA LOMBARDIA N. 6183/2010 (R.G. N. 3262/2002) E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI ALL'AVV. ROCCO MANGIA DEL FORO DI MILANO.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso quanto segue:

- in forza di deliberazione commissariale n. 1393 del 13.8.2002, l'allora Ospedale Maggiore di Milano (ora Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico") indicava procedura di licitazione privata per l'affidamento del servizio trasporti per la durata di 36 mesi, sulla base di un importo annuo presunto pari a €. 870.000,00, Iva esclusa (e quindi di valore pari, nel triennio, a €. 2.010.000,00, Iva esclusa), nel contempo approvando, fra gli altri atti e documenti di gara, il relativo bando;
- con atto notificato in data 8.11.2002 (all. 258 in atti 670/2002), la Coop San Paolo S.c.a.r.l. e la Soc. R.R.S. S.r.l., in costituenda A.T.I. fra loro, promuovevano ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. per la Lombardia - Milano per ottenere l'annullamento, previa sospensione, del su indicato bando di gara spedito in data 24 settembre 2002 (R.G. n. 3262/2002) e, a seguito della notifica di ricorso di atto per motivi aggiunti (all. 259 in atti 670/2002), del provvedimento col quale veniva disposto di non invitare alla procedura la medesima costituenda A.T.I.;
- l'Istituto affidava il proprio patrocinio all'avv. Rocco Mangia del Foro di Milano;
- con deliberazione commissariale n. 1872 del 13.11.2002, l'Ente, a seguito della selezione dei candidati, ammetteva alla successiva fase la sola Ditta in possesso di tutti i requisiti previsti dalla regola di gara. La costituenda A.T.I. fra la Coop. San Paolo S.c.a.r.l. e la Soc. R.R.S. S.r.l. risultava fra quelle non ammesse, tuttavia non per i motivi per i quali era stato mosso ricorso giurisdizionale avverso il bando di gara;
- le difese del legale incaricato del patrocinio dell'Ente ponevano in luce la radicale carenza di un interesse attuale e concreto al promovimento del ricorso e la conseguente inammissibilità di questo, in quanto la clausola impugnata non era da ritenersi ostativa della partecipazione delle concorrenti, e/o comunque improcedibile, per la sopravvenuta carenza di interesse causata dal venir meno *medio tempore* del presupposto del ricorso, una volta adottata la su richiamata delibera di selezione dei concorrenti;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N. **2 2 7 9** del **3 1 OTT. 2013** Atti n. 670/2002 all. 264

- il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, Sezione III, con decreto decisorio n. 6183/2010, depositato in data 17.9.2010, accogliendo le tesi dell'Amministrazione resistente, dichiarava improcedibile il ricorso di cui trattasi per sopravvenuta carenza d'interesse, compensando le relative spese giudiziali;
- in data 22 settembre 2011, poi confermata il 3 ottobre 2013, l'avv. Rocco Mangia presentava nota provvisoria, in relazione all'attività di difesa svolta nell'interesse dell'Istituto, per un importo di €. 12.426,95, comprensivo di Iva e CPA (all. 263 in atti 670/2002), che si assume congrua anche in relazione al valore della gara;
- il costo complessivo di cui alla su richiamata nota provvisoria è stato registrato nei bilanci degli anni di competenza;

Con i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,

DETERMINA

- 1) di prendere atto del decreto decisorio n. 6183/2010, depositato in data 17.9.2010, pronunciato dal T.A.R. per la Lombardia – Milano, Sezione Terza, in relazione al ricorso in parola (R.G. n. 3262/2002), dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse e con compensazione delle relative spese giudiziali;
- 2) di liquidare, nell'ammontare esposto di Euro 12.426,95, comprensivo di Iva e CPA (all. 263 in atti 670/2002), la nota provvisoria del 22 settembre 2011, confermata il 3 ottobre 2013, rassegnata dall'avv. Rocco Mangia per l'attività professionale svolta nel giudizio dinanzi al T.A.R. per la Lombardia – Milano di cui trattasi (R.G. n. 3262/2002);
- 3) il costo complessivo di cui alla nota provvisoria su richiamata è stato registrato nei bilanci degli anni di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Osvaldo Basilio)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI

IN DATA **3 1 OTT. 2013** N. **2 2 7 9**

Procedimento presso U.O.C. Approvvigionamenti
Responsabile del procedimento: avv. Gianluca Bracchi

IRCCS di natura pubblica

www.AlboPretorionline.it 13/11/13